RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1985

concernente la convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

(Il testo in lingua tedesco è il solo facente fede)

(85/111/CEE)

I

La convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, presentata per la firma a Roma il 19 giugno 1980 ai dieci Stati membri della Comunità, è stata firmata alla medesima data dal Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Francia, dall'Irlanda, dall'Italia, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi seguiti il 10 marzo 1981 dalla Danimarca e il 7 dicembre 1981 dal Regno Unito. Il 10 aprile 1984 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno sottoscritto l'atto di adesione della Grecia alla convenzione.

La convenzione costituisce il primo passo verso l'unificazione e la codificazione nella Comunità di norme generali di diritto internazionale privato nel campo del diritto civile, al fine di facilitare la determinazione della legge applicabile ed accrescere la certezza del diritto. Essa dovrà inoltre assicurare che tutti i tribunali della Comunità applichino costantemente lo stesso diritto sostanziale alla stessa controversia tra le stesse parti. Nella misura in cui le parti abbiano facoltà di scelta tra giurisdizioni di diversi Stati membri, questa scelta non deve influire sulla legge applicabile alla controversia, impedendo pertanto il cosiddetto « forum shopping ». La convenzione costituisce così il logico complemento all'opera di unificazione del diritto, intrapresa con la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

II

La convenzione stabilisce norme uniformi di diritto internazionale privato nel campo delle obbligazioni contrattuali e le disposizioni ivi contenute sono unificate sotto il profilo giuridico come si evince del resto dal preambolo, nel quale gli Stati membri auspicano di « continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze » e di « adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ».

Si giustifica così il titolo II della convenzione, cioè « Norme uniformi ». All'articolo 25 sono previste consultazioni fra gli Stati firmatari della convenzione, se uno Stato contraente ritiene che « l'unificazione realizzata dalla convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi non previsti ... ». Nella dichiarazione comune del 19 giugno 1980, allegata alla convenzione, si sottolinea infine la necessità di evitare divergenze di interpretazione che possano nuocere al suo carattere unitario. Da ciò deriva l'obbligo, per tutti gli Stati contraenti, di attuare la trasposizione della convenzione in diritto nazionale salvaguardando il carattere uniforme di questa fonte comune di diritto.

L'interpretazione uniforme della convenzione è allora possibile solamente se le giurisdizioni degli Stati membri firmatari riconoscono ed applicano le disposizioni della convenzione in quanto norme comuni a tutti gli Stati contraenti ed è proprio in funzione di tale obiettivo che gli Stati firmatari a parere della Commissione hanno l'obbligo di porre in vigore la convenzione. Qualora fosse possibile richiamarsi solo indirettamente alla convenzione nel caso che l'interpretazione delle relative disposizioni d'esecuzione suscitasse incertezze, l'obiettivo di unificazione della convenzione stessa sarebbe vanificato.

La messa in vigore della convenzione nella Repubblica federale di Germania ove avvenisse ai termini dell'articolo 1 paragrafo 2, del progetto di legge sulla convenzione (EGBGB-E/pubblicato dal Bundestag 10/503), escluderebbe l'applicazione immediata delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 21 della convenzione. Il recepimento delle norme europee tra le disposizioni preliminari al codice civile tedesco (EGBGB) richiederebbe inoltre, per rispettare la sistematicità delle disposizioni preliminari, modifiche, omissioni e adattamenti tali da compromettere irrimediabilmente l'organicità di una normativa uniforme e comune a tutti gli Stati appartenenti alla Comunità.

L'articolo 36 EGBGB-E, che si ispira all'articolo 18 della convenzione, dispone che le giurisdizioni tedesche tengano conto del carattere internazionale delle disposizioni contenute nella convenzione. Esso recita :

« *Articolo 36*

Interpretazione uniforme

Nell'interpretazione ed applicazione delle norme del presente capitolo, che disciplinano le obbligazioni contrattuali, si dovrà tener conto del loro carattere internazionale, nonché dell'opportunità che siano interpretate ed applicate in modo uniforme in tutti i paesi firmatari della convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (BGBL . . . IIp . . .) ».

Sulla base dell'articolo 36 non è possibile adempiere agli obblighi previsti dagli articoli da 1 a 21 della convenzione la cui applicazione diretta è esclusa in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 2, del progetto di legge di adesione alla convenzione.

Molte delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 21 della convenzione, come ad esempio l'articolo 1 paragrafo 1, e paragrafo 2 lettere a), b), d), g) e h) (Campo d'applicazione), l'articolo 20 (Primato del diritto comunitario) e l'articolo 21 (Rapporti con le altre convenzioni) non sono riprese nel progetto di legge EGBGB-E.

All'atto della trasposizione in diritto nazionale sono apportate modifiche, sia redazionali che sostanziali alle disposizioni della convenzione. Trattasi nella fattispecie dell'articolo 15 della convenzione « Esclusione del rinvio » (articoli 3 e 4 EGBGB-E), dell'articolo 16 « Ordine pubblico » (articolo 6 EGBGB-E) e dell'articolo 19 « Sistemi giuridici non unificati » (articolo 4, paragrafo 3, EGBGB-E).

La dispersione delle norme della convenzione in varie sezioni della EGBGB-E va in genere a scapito di una corretta comprensione ed interpretazione.

Né basterebbe a realizzare l'unità del diritto che a sua volta costituisce il presupposto dell'auspicata trasparenza e certezza del diritto una scrupolosa applicazione dell'articolo 36 del progetto di legge. Al contrario il lavoro dei giudici, sarebbe più complesso dovendo confrontare testi discordanti, sia nella forma che nel contenuto, e decidere quali disposizioni nazionali siano conformi alla convenzione, al fine di adire eventualmente la Corte di giustizia delle Comunità europee per i problemi di interpretazione.

La sistematizzazione cui mira l'inserimento delle disposizioni della convenzione nelle disposizioni preliminari al codice civile si risolverebbe in tal modo non soltanto in una trasposizione formale del diritto uniforme comune a tutti gli Stati membri della Comunità ma altresì in una sua modifica di merito.

La prevista forma d'inserimento vanificherebbe inoltre la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti della Repubblica federale di Germania. Ciò è contrario all'obbligo parimenti accolto della Repubblica federale di Germania, contenuto nella dichiarazione comune, « di esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e di negoziare, se del caso, un accordo a tal fine ».

L'unificazione di un settore importante del diritto internazionale privato, stipulata da tutti gli Stati membri con la firma della convenzione, esige che anche eventuali iniziative volte a codificare, sistematizzare e a formulare le norme di diritto nazionale siano contenute entro i limiti necessariamente imposti dall'unificazione. Ciascuno Stato membro ha conseguentemente l'obbligo di adottare o di astenersi da eventuali provvedimenti a seconda che questi giovino o nuocciano al conseguimento degli obiettivi della convenzione.

III

Per questi motivi la Commissione, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, secondo trattino, formula la seguente raccomandazione :

1. La Commissione raccomanda alla Repubblica federale di Germania di far ricorso a tutti gli strumenti che la sua costituzione prevede affinché :

   a) gli organi giurisdizionali nazionali possano riferirsi direttamente al testo della convenzione e

   b) nel porre in vigore sul piano nazionale le disposizioni della convenzione, siano evitate, oltre che omissioni e adattamenti, qualsiasi modifica di contenuto, di formulazione o di presentazione.

2. La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Membro della Commissione